

FATCA: Il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) è la normativa statunitense volta a contrastare l'evasione fiscale realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie operanti in giurisdizioni estere.

Il 21 Dicembre 2012 il Governo Irlandese ha sottoscritto con il Governo Americano un accordo intergovernativo ("Accordo Intergovernativo") volto ad applicare la normativa FATCA alle istituzioni finanziarie operanti in Irlanda.

L'Accordo Intergovernativo richiede la segnalazione automatica e lo scambio di informazioni su base annuale in relazione alle posizioni detenute presso istituti finanziari irlandesi da parte di persone fisiche e giuridiche statunitensi (definiti come residenti negli Stati Uniti ai fini fiscali o cittadini statunitensi). Tale disciplina è stata recepita dalla legislazione irlandese con la Sezione 891E (e relative norme di attuazione) del Taxes Consolidation Act del 1997.

BBPM Life dac, in quanto istituto finanziario ai sensi della normativa FATCA, è tenuta a identificare e classificare l'eventuale *status* di cittadino/contribuente statunitense ("U.S. Person") della propria clientela (persone fisiche e giuridiche).

Se il dichiarante è una U.S. Person, BBPM Life dac provvederà a comunicare annualmente alle autorità fiscali irlandesi ("Office of the Revenue Commissioners") i dati relativi al contratto (tra cui, ad esempio, dati anagrafici, valore di riscatto). L'Office of the Revenue Commissioners provvederà poi alla trasmissione delle informazioni relative ai clienti U.S. Person al fisco statunitense (Internal Revenue Service – IRS). In caso di rifiuto, anche parziale, a fornire le informazioni necessarie o l'eventuale documentazione richiesta dopo la conclusione del contratto, BBPM Life dac comunicherà all'Office of the Revenue Commissioners i dati del contraente e degli aventi diritto alle prestazioni assicurate, in presenza di elementi di americanità.

CRS: Il Common Reporting Standard (CRS) è un nuovo standard globale per la condivisione di informazioni di posizioni finanziarie relative ai non residenti, destinato a contrastare l'evasione fiscale off-shore da parte di cittadini/residenti nei paesi partecipanti.

L'Irlanda, insieme ad oltre 100 giurisdizioni, si è impegnata al reciproco scambio di informazioni ai sensi del CRS, garantendo la segnalazione automatica e lo scambio di informazioni su base annua in relazione alle posizioni detenute presso istituti finanziari irlandesi da parte di persone fisiche e giuridiche non residenti in Irlanda. Tale disciplina è stata recepita dalla legislazione irlandese con le Sezioni 891F e 891G (e relative norme di attuazione) del Taxes Consolidation Act del 1997.

BBPM Life dac, in quanto istituto finanziario ai sensi della normativa CRS, è tenuta a identificare la clientela fiscalmente non residente in Irlanda e a raccogliere e trattare taluni dati normativamente individuati.

BBPM Life dac provvederà a trasmettere alle autorità fiscali irlandesi le informazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti da persone, fisiche o giuridiche, residenti fiscali di uno Stato diverso dall'Irlanda e dagli Stati Uniti che ha aderito al CRS. **Per la Compagnia, ente di diritto irlandese, l'obbligo di identificazione, di rilevamento e di comunicazione si estende a tutti i clienti aventi residenza fiscale in Italia.**

In caso di rifiuto in tutto o in parte di fornire le informazioni richieste dopo la conclusione del contratto, BBPM Life dac provvederà alla comunicazione all' Office of the Revenue Commissioners dei dati di tutti coloro in relazione ai quali emergano indizi di residenza fiscale estera (per tale dovendosi intendere ogni residenza fiscale diversa da quella irlandese).

AUTOCERTIFICAZIONE FATCA/CRS - CLIENTELA PERSONE FISICHE (ivi comprese le ditte individuali)

Si richiede al Cliente di compilare i seguenti dati allo scopo di certificare il proprio status di **U.S. Person** o di **NON U.S. Person** e/o di **residenza fiscale estera** (per tale dovendosi intendere ogni residenza fiscale diversa da quella irlandese).

Proposta/Certificato di capitalizzazione oppure Polizza/Contratto

Numero

Agenzia

Agenzia Cod. Agenzia Cod. Subagenzia Cod. Produttore

Il sottoscritto in qualità di (indicare con una "X" il caso che ricorre)

Contraente

Avente diritto (in caso di liquidazione)

Cognome e Nome Sesso Codice Fiscale

Data di nascita Luogo di nascita Provincia di nascita Stato di nascita

Documento di riconoscimento

Tipo Numero

Data di rilascio Data di scadenza Autorità

Località di rilascio Provincia Stato

Numero di telefono (con prefisso internazionale se presente)

Residenza anagrafica

Indirizzo Comune Cap

Località Provincia Stato

Domicilio

Indirizzo Comune Cap

Località Provincia Stato

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da mendaci affermazioni, dichiara che le informazioni sopra riportate sono corrette, complete e veritiere e, in caso di stipulazione del contratto assicurativo

- si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto alla Società, ai sensi delle normative FATCA e CRS, qualsiasi variazione delle informazioni relative al proprio *Status* o meno di U.S. Person o alla residenza fiscale estera, fornendo la documentazione comprovante il cambiamento di tali circostanze.
- prende atto che la Società provvederà, ai sensi delle normative FATCA e CRS, al monitoraggio dei propri dati personali, al fine di verificare eventuali variazioni delle informazioni relative al proprio *Status* o meno di U.S. Person o alla residenza fiscale estera e si impegna a fornire la documentazione richiesta dalla Società.
- è consapevole che la Società è tenuta, ai sensi della normativa FATCA, a comunicare all' Office of the Revenue Commissioners i dati del contraente e degli aventi diritto alle prestazioni assicurate in presenza di elementi di americanità e che tale comunicazione sarà effettuata anche in caso di rifiuto da parte di tali soggetti a fornire le informazioni e/o la documentazione richiesta per la verifica del relativo *Status*.
- è consapevole che la Società è tenuta, ai fini della normativa CRS, a comunicare all' Office of the Revenue Commissioners, laddove ne ricorrano le condizioni, i dati del contraente e degli aventi diritto alle prestazioni assicurate se gli stessi risultano essere fiscalmente residenti in giurisdizioni estere oggetto di comunicazione (per tali dovendosi intendere ogni residenza fiscale diversa da quella irlandese, ivi compresa quella italiana).

Luogo e data

Firma del Cliente
(ovvero il Legale rappresentante)

--	--

TERMINOLOGIA

Cittadinanza: è la condizione della persona fisica (detto cittadino) alla quale l'ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.

Residenza Fiscale: ai fini dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta (almeno 183 giorni) risiedono in Irlanda ovvero coloro che vivono abitualmente nel territorio dello Stato. Vengono inoltre considerati fiscalmente residenti in Irlanda coloro che, seppur non più residenti in Irlanda, hanno spostato la residenza in un altro stato da meno di tre anni.

Green Card: il suo nome ufficiale è *Permanent Resident Card*; è il documento contenente l'autorizzazione rilasciata dalle autorità degli Stati Uniti d'America (dall'USCIS - U.S. Citizenship and Immigration Services) che consente ad uno straniero di risiedere sul suolo degli U.S.A. per un periodo di tempo illimitato.

TIN: *Taxpayer Identification Number*, numero identificativo del contribuente statunitense.

Numero di Identificazione Fiscale (N.I.F.): è un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale, rilasciato dallo Stato in cui, il titolare del rapporto o l'avente diritto, è residente ai fini fiscali.

1. Nel caso in cui la persona fisica sia residente ai fini fiscali in più Stati, devono essere indicati tutti gli Stati di residenza fiscale. Per risolvere il problema di doppia residenza, la persona fisica può applicare le disposizioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sul reddito sottoscritte dagli Stati in cui risulta essere residente (c.d. *tie-breaker rules*), che prevedono i criteri per determinare, in ipotesi di doppia residenza, quale dei due Stati contraenti deve avere prevalenza nel considerare residente il contribuente.

2. Tale campo deve essere compilato soltanto se il numero di identificazione fiscale è rilasciato dallo Stato estero di residenza.